

e lo Stato alla distribuzione degli utili dell'esercizio, ove non siano prima rinfianate le perdite degli esercizi precedenti e ciò mediante prelievo di quanto occorre dal fondo conguaglio monetario;

- Considerato che l' I. N. A., Azienda di Stato, che agisce in libera concorrenza con le Compagnie private, non può esimersi dal dar luogo a tale prelievo dal fondo conguaglio monetario, negli stessi limiti e con gli stessi benefici fiscali dallo Stato concessi alle Compagnie private, tanto più avendo tale prelievo l'alta finalità sociale predetta;

- Considerato che l' Erario stesso intrattiene, per la sua partecipazione agli utili dell' Azienda, largo beneficio dal prelievo in esecuzione fiscale,
 d e l i b e r a

1.) - è autorizzato, subordinatamente alla condizione di cui al paragrafo 2.) ed in ogni caso con effetto per il bilancio al 31 dicembre 1955, il prelievo dal fondo conguaglio monetario, che risulta iscritto nel bilancio appro-